

Il Dirigente della UOC Risorse Umane

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Vista la deliberazione n. 814 del 03.09.2025 recante *“Preso d’atto della deliberazione della Regione Lazio 7 agosto 2025 n.697 avente ad oggetto: Approvazione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri. Adozione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento degli IFO.”*;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00015 del 12 febbraio 2025 avente ad oggetto *“Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)”*;
- Vista la deliberazione n. 160 del 18 febbraio 2025 di presa d’atto dell’insediamento del Direttore Generale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri Dott. Livio De Angelis;
- Vista la deliberazione n. 293 del 31.03.2025 con la quale il Dott. Massimo Armitari è stato nominato Direttore Amministrativo degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO);
- Vista la deliberazione n. 367 del 23 aprile 2024 con la quale la Dott.ssa Costanza Cavuto è stata nominata Direttore Sanitario f.f. degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;
- Visto il D.M. del Ministero della Salute del 20 giugno 2024 di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico a Istituti

Fisioterapici Ospitalieri (IFO) relativamente alla disciplina di “oncologia” per l’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e alla disciplina di “dermatologia” per l’Istituto Santa Maria e San Gallicano (ISG);

Premesso che la dipendente C.A., matr. 2617, in servizio presso gli IFO – Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato a decorrere dal 16/06/2002, con il profilo professionale di infermiere, è deceduta in costanza di rapporto di lavoro in data 11/07/2024, come attestato dal certificato di morte depositato agli atti:

che questi Istituti con richiesta prot. n. 8529 del 22/09/2023 richiedeva alla Commissione Medica di Verifica per i dipendenti pubblici INPS l’accertamento sanitario per l’idoneità psico-fisica a svolgere ogni proficuo lavoro;

Visto l’art. 53, c.1, lett. c del CCNL triennio 2022-2024 del Personale Comparto Sanità, il quale dispone che, in tutti i casi in cui il contratto prevede la risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:

- 2 mesi per i dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
- 3 mesi per i dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
- 4 mesi per i dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni;

che il comma 8 del suddetto art. 85 del CCNL triennio 2022-2024 del Personale Comparto Sanità stabilisce: *“In caso di decesso del dipendente o a seguito di accertamento dell’inidoneità permanente e assoluta di cui all’art. 40, comma 5 (Assenze per malattia), l’Azienda o l’Ente corrisponde agli aventi diritto l’indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall’art. 2122 del c.c. nonché, ove consentito ai sensi dell’art. 35 comma 11 (Ferie e recupero festività soppresse), una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti”*;

Visto l’art. 2122 del C.C. in materia di ripartizione agli aventi diritto delle indennità spettanti in caso di morte del prestatore di lavoro;

- Vista** la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 40033 dell'08/10/2012, condivisa dal Ministero dell'economia e delle Finanze, che ha fornito indicazioni ai fini della definizione dell'esatta portata e delle corrette modalità applicative della disciplina legislativa dettata dall'art. 5, comma 8 del d. lgs. n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012 in materia di divieto di trattamenti economici sostitutivi in caso di ferie, riposi e permessi non fruiti;
- Rilevato** che la dipendente C.A., matr. 26172 alla data del decesso risultava aver maturato e non fruito di giorni 25 (venticinque) di ferie, con anzianità di servizio (superiore ai dieci anni), utile ai fini del riconoscimento dell'indennità di mancato preavviso pari a 4 mensilità;
- Atteso** che in data 24/10/2025, con nota prot. n. 16027 gli eredi legittimi della dipendente hanno presentato la dichiarazione sostitutiva per uso successione e relativa documentazione, prevista dalle norme di legge vigenti;
- Ritenuto** per quanto sopra esposto, di:
- prendere atto della cessazione dal servizio per decesso della dipendente C.A., matr. 2617, ritenuto altresì risolto il rapporto di lavoro con la medesima a decorrere dal 12/07/2024 (ultimo giorno lavorativo il 11/07/2024);
 - di dover corrispondere agli eredi legittimi della suddetta dipendente C.A., matr. 2617, ai sensi dell'art. 2122 del c.c. l'indennità sostitutiva per mancato preavviso di 4 mensilità pari ad un importo lordo di euro 10.423,88 (diecimilaquattrocentoventitre/88), nonché il corrispettivo per le ferie maturate e non godute, pari a 25 giorni di congedo ordinario per un importo lordo di euro 2.605,97 (duemilaseicentocinque/97);
 - riservarsi di corrispondere ulteriori competenze spettanti da eventuali e successivi conguagli;
- Precisato** che tutta la documentazione richiamata e non allegata nella presente deliberazione è reperibile agli atti della UOC proponente;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005;

Propone

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

prendere atto della cessazione dal servizio per decesso della dipendente C.A., matr. 2617;
ritenere risolto il rapporto di lavoro con la medesima a decorrere dal 12/07/2024 (ultimo giorno lavorativo il 11/07/2024);
corrispondere agli eredi legittimi della suddetta dipendente C.A., matr. 2617, ai sensi dell'art. 2122 del c.c., l'indennità sostitutiva per mancato preavviso di 4 mensilità pari ad un importo lordo di euro 10.423,88 (diecimilaquattrocentoventitre/88), nonché il corrispettivo per le ferie maturate e non godute, pari a 25 giorni di congedo ordinario per un importo lordo di euro 2.605,97 (duemilaseicentocinque/97);
riservarsi di corrispondere ulteriori competenze spettanti da eventuali e successivi conguagli.

L'Unità Operativa Complessa Risorse Umane e Relazioni Sindacali curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione

Il Dirigente della UOC Risorse Umane

Giuseppe Zappalà

Il Direttore Generale

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006 n. 2;
- Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico”;
- Vista la deliberazione n. 814 del 03.09.2025 recante *“Preso d’atto della deliberazione della Regione Lazio 7 agosto 2025 n.697 avente ad oggetto: Approvazione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri. Adozione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento degli IFO.”*;
- Visto l’art. 3 comma 6 del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, non ch  l’art. 8 comma 7 della L.R. del Lazio n. 18/94.
- In virt  dei poteri di cui alla delibera IFO n. 160 del 18 febbraio 2025 inerente l’insediamento del Direttore Generale Dott. Livio De Angelis;
- Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza   totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m.i., nonch  alla stregua dei criteri di economicit  e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.
- Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale; ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta cos  formulata concernente *“Dipendente C.A., matr. 2617 Presa d’atto – Cessazione dal rapporto di lavoro per decesso con effetto dal 12/07/2024 (ultimo giorno di servizio il 11/07/2024).*
Liquidazione dell’indennit  di mancato preavviso e ferie non godute agli eredi.
” e di renderla disposta.

Il Direttore Generale

Dott. Livio De Angelis

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate